



*Regolamento*  
*igiene dell'abitato e del suolo*

# CAPO I

## IGIENE DELLE COSTRUZIONI

### Art. 1

#### Costruzioni edilizie

Tutta l'attività edilizia nelle sue varie forme è disciplinata dal regolamento edilizio comunale e da quello di polizia rurale.

### Art. 2

#### Condizioni e salubrità dei terreni edificabili

Non si possono costruire nuovi edifici sul terreno che sia servito come deposito d'immondizie, di letame o d'altro materiale insalubre che abbia potuto in ogni modo inquinare il suolo, se non dopo avere completamente risanato il sottosuolo corrispondente.

Se il terreno sul quale s'intende costruire un edificio è umido od esposto all'invasione delle acque sotterranee o superficiali, si deve convenientemente procedere a sufficiente drenaggio.

In ogni caso è fatto obbligo di adottare provvedimenti atti ad impedire che l'umidità salga dalle fondazioni ai muri sovrastanti.

Un terreno per essere dichiarato fabbricabile deve avere i mezzi di scolo delle acque luride e meteoriche, nonché di difesa dalle eventuali invasioni d'acque superficiali o di sottosuolo.

È pure vietato l'uso per le colmate di terra o d'altri materiali inquinanti. Particolari norme prevede il regolamento edilizio per le abitazioni presso i rilievi montani o terrapieni anche se sostenuti da muri.

Dovranno in ogni modo essere osservate le norme sull'idoneità dei suoli, il sostegno delle terre e delle opere di fondazione di cui al D.M.L.P. 11 marzo 1988.

### Art.3

#### Cavedi, pozzi luce, chiostrine, intercapedini.

Cavedi, chiostrine e pozzi luce devono essere accessibili con una certa facilità per effettuare gli interventi di pulizia.

Il fondo dei cavei deve essere impermeabile e anche dotato di scarico delle acque piovane, la cui realizzazione deve essere effettuata in modo tale da evitare ristagni d'acqua, è vietato versare in questo scarico acqua o materiali di rifiuto di provenienza dalle abitazioni.

I cavei devono avere accesso dal basso ed anche da un locale comune.

## **Art.4 Cortili**

I cortili devono avere pavimentazione che possa garantire un rapido deflusso delle acque meteoriche costruita in modo tale da impedire fenomeni d'infiltrazione lungo i muri. Anche nei giardini occorre impedire i fenomeni d'infiltrazione lungo i muri.

Nei cortili destinati ad illuminare aree case di civile abitazione è vietato aprire finestre di luce o bocche d'aria di locali in cui siano esercitate attività che possano essere causa d'insalubrità e disturbo per gli inquilini stessi.

## **Art. 5 Igiene dei passaggi e spazi privati**

Le disposizioni relative ai cortili si applicano anche ai vicoli privati.

I vicoli chiusi, i cortili, gli anditi, i corridoi, i passaggi, i portici, le scale ed in genere tutti i luoghi di ragione privata devono essere tenuti in buono stato di manutenzione, spazzati e sgombri d'ogni rifiuto e di qualsiasi deposito che possa cagionare sconci, umidità cattive esalazioni o menomare l'aerazione naturale.

Le aree identificate all'interno del territorio urbanizzato devono essere recintate, tenute sgombre da ogni rifiuto che possa cagionare cattiva esalazione o essere ricettacolo d'animali infestanti, nonché mantenute in stato di decoro.

Alla pulizia di detti spazi di ragione privata, come di tutti gli spazi comuni, sono tenuti solidalmente i proprietari, gli inquilini e tutti coloro che a qualsiasi titolo n'abbino l'uso.

## **Art. 6 Misure igieniche nei cantieri edili**

In ogni intervento edilizio debbono essere adottate tutte le necessarie precauzioni per garantire l'igiene e l'incolumità dei lavoratori e dei cittadini.

I materiali di demolizione debbono essere fatti scendere previa bagnatura o per mezzo d'apposite trombe o recipienti, per evitare il sollevamento delle polveri.

I restauri esterni di qualsiasi genere ai fabbricati prospicienti alle aree pubbliche o aperte al pubblico, potranno effettuarsi solamente con opportune protezioni dei fabbricati medesimi onde impedire la propagazione di polveri.

Durante la costruzione e la demolizione d'edifici o in cantieri a lunga durata, il proprietario o il costruttore dovrà assicurare ai lavoratori la disponibilità d'idonei servizi igienici e d'adeguato rifornimento idropotabile.

I lavori di demolizione che abbino come oggetto edifici, strutture apparecchi e impianti, composti di materiali contenenti amianto, dovranno prevedere il rispetto delle norme vigenti in materia con particolare riferimento al D.L. 15 agosto 1991, n. 217, L. 27 marzo 1992, n. 257 e D.M. 6 settembre 1994.

## CAPO II

# SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE E DI SUPERFICIE

### Art.7

#### Scolo delle acque meteoriche

Le strade, le piazze, le aree pubbliche e le aree private gravate da servitù d'uso pubblico debbono essere provviste di cunette o d'altre opere idonee a convogliare le acque meteoriche provenienti da tetti, cortili, sgrondi ecc.

Le acque meteoriche provenienti dai tetti, cortili e da suoli d'aree fabbricate debbono essere convogliate nella tubazione comunale delle acque bianche dove questa c'è, dove non esiste, si convoglia nelle cunette a cura e spesa dei proprietari, previa autorizzazione del Comune, con sistemi pluviali e canali in cui è vietato immettere acque non meteoriche derivanti da qualsiasi altro condotto.

I proprietari di terreni, qualunque sia l'uso e la destinazione, debbono dotarli di canali di scolo o d'altre opere idonee ad evitare l'impaludamento degli stessi.

Il comma secondo dell'art.7 è obbligatorio per le costruzioni che saranno realizzati dopo l'approvazione del presente regolamento, mentre è obbligatorio per tutti accompagnare le acque meteoriche sino al suolo evitando di lasciarle a caduta libera.

### Art.8

#### Deflusso delle acque

Ferme le disposizioni della legge sulle acque, è vietato far defluire sul suolo pubblico acque di rifiuto di qualsiasi specie, provenienti dalle case d'abitazione, dagli stabilimenti, laboratori, esercizi, ecc. Le cunette stradali restano esclusivamente destinate al convogliamento delle acque pluviali.

È vietato sbarrare o intercettare corsi d'acqua superficiali, anche a scopo industriale senza l'autorizzazione dell'Autorità sanitaria comunale.

Il Sindaco può far sospendere l'esecuzione dei lavori e delle opere che ostacolano il naturale deflusso delle acque ed ordinare il ripristino dello stato dei luoghi o disporre i lavori necessari per scolo permanente delle acque. In caso d'inadempimento o di ritardo, il Sindaco provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente.

I proprietari o conduttori di terreni agricoli devono tenere costantemente spurgati i fossi di scolo ed eseguire tutte le opere necessarie per impedire il ristagno delle acque.

Le acque stagnanti, siano esse di natura meteorica o sorgiva, bianche o putride, debbono essere prosciugate a cura e spese dei proprietari solidalmente obbligati.

## **Art. 9**

### **Immissione nei corsi d'acqua e nei fossi stradali**

Nei corsi d'acqua che scorrono nel territorio comunale, nonché nei fossi stradali, non possono essere immesse che le acque meteoriche. Resta perciò vietata l'immissione delle acque nere o materie derivanti dagli sfioratori di pozzi neri o da qualunque altro impianto di depurazione.

Le acque residue delle industrie, per essere immesse nei corsi d'acqua suddetti o nei fossi stradali, devono aver subito una conveniente correzione e depurazione.

La scelta del processo di depurazione è lasciata ai privati, salva però l'approvazione dell'Ufficiale sanitario e salva la sorveglianza sul regolare funzionamento degli impianti.

Resta in ogni modo vietata l'immissione dei liquami in corsi d'acqua aventi una portata di magra insufficiente ad assicurare un'adequata diluizione ed ossigenazione.

## **Art. 10**

### **Gettito dei materiali nei corsi d'acqua**

Non è permesso gettare nei corsi d'acqua spargere o depositare lungo le loro sponde rifiuti metallici o d'altro genere

## **Art. 11**

### **Irrigazione a scopo agricolo**

Sono vietate irrigazioni agricole con acque contenenti sostanze organiche di difficile biodegradabilità, sostanze biologicamente attive capace di influenzare negativamente le funzioni degli organismi vigenti e sostanze tossiche e/o persistenti e/o bioaccumulabili in quantità tali da compromettere la salubrità dei prodotti coltivati.

In ogni caso, qualora siano interessati raccolti destinati ad essere consumati crudi dall'uomo, le acque irrigue, qualunque sia la loro origine, debbono avere un valore di MPN di colibatteri inferiore a due per cento ml. e, qualora siano interessati raccolti destinati ad essere consumati dopo trattamento fisico o chimico e nel caso d'irrigazione di pascoli per bestiame da latte o di parti accessibili al pubblico, le acque irrigue debbono avere un valore di MPN di colibatteri inferiore a 20 per cento ml.

## **Art. 12**

### **Cave**

L'apertura, la riattivazione e l'esercizio delle cave sono disciplinate dalle vigenti norme statali e regionali.

L'autorità sanitaria competente per territorio ha facoltà di vigilare sulle cave in attività estrattiva o in fase di sistemazione.

È in ogni modo vietato scaricare nelle cave rifiuti di qualsiasi tipo senza l'espressa autorizzazione del Sindaco.

### **CAPO III FOGNATURE**

#### **Art. 13**

#### **Autorizzazione allo scarico nelle fognature comunali, sul suolo e nel sottosuolo**

Lo scarico di liquami e d'acque, in ogni modo usate, nelle fognature comunali, sul suolo, nel sottosuolo, o in acque superficiali deve essere preventivamente autorizzato dal Sindaco, al quale spetta altresì l'adozione di provvedimenti idonei a prevenire l'inquinamento d'acque destinate a servire all'uso alimentare e domestico, nonché ad impedire che scoli d'acque e rifiuti liquidi di qualsiasi provenienza possano costituire pericolo per la salute pubblica.

Le funzioni tecniche di vigilanza e di controllo su tutti gli scarichi, sono svolte dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente.

Gli scarichi degli insediamenti produttivi debbono adeguarsi ai limiti d'accettabilità stabiliti dalla normativa nazionale vigente.

Per l'impianto di nuovi scarichi o per impianti esistenti da adibire a nuove destinazioni o ampliamenti ovvero ristrutturazioni deve essere richiesta preventiva autorizzazione documentata dagli allegati che saranno prescritti dai competenti uffici dell'ente cui la domanda va diretta.

#### **Art.14**

#### **Costruzione e modificazione di fognature private**

Ai fini della costruzione e della modificazione e degli allacciamenti alla fognatura comunale, va richiesta apposita autorizzazione al Sindaco, il quale la rilascia quando risulti, da progetto esecutivo particolareggiato, l'ottemperanza alle disposizioni vigenti.

**CAPO IV**  
**STALLE E RIMESSE**  
**ALLEVAMENTI, DEPOSITI E VENDITA ANIMALI**

**Art. 15**  
**Autorizzazione alla costruzione di stalle**

Per costruire una stalla o rimetterne in uso una già abbandonata nel territorio comunale, non compreso nei confini di cui al successivo art. 16, si deve richiederne l'autorizzazione al Sindaco che, dietro parere dell'Ufficiale sanitario e del Veterinario per le rispettive specifiche competenze, può negarla o può concederla con le prescrizioni che si rendono necessarie caso per caso.

**Art. 16**  
**Località in cui è vietata la costruzione di stalle**

Non è permessa l'apertura e la riattivazione di stalle di qualsiasi tipo nell'interno della città e dall'agglomerato urbano.

L'autorizzazione di cui all'articolo precedente potrà essere accordata per stalle situate a non meno di metri 100 dalla periferia, solamente quando sia accertato che il loro esercizio non pregiudica la salubrità delle abitazioni vicine.

Nella zona periferica, specie se trattasi di località appartata e secondo il risultato degli accertamenti fatti di volta in volta dall'Ufficio d'igiene, potrà essere fatta dal Sindaco eccezione a tale divieto, quando se ne riconosca la necessità e la convenienza.

L'esercizio di tali stalle funzionerà con l'osservanza stretta delle norme che saranno fissate di volta in volta per garantire la salubrità delle abitazioni prossime.

Un'uguale eccezione, con la stessa procedura e con le stesse norme, potrà essere fatta per le scuderie e le stalle nei centri abitati delle frazioni.

**Art. 17**  
**Divieto di tenere stalle nell'aggregato urbano**

È fatto assoluto divieto di tenere in esercizio stalle anche private di cavalli, scuderie e letamai nell'aggregato urbano e suburbano, fatta eccezione per stalle e scuderie dei corpi armati.

Chiunque voglia tenere in esercizio stalle, scuderie e letamai oltre l'aggregato d'abitazioni, dovrà presentare domanda al Sindaco che deciderà caso per caso, sentito l'Ufficiale sanitario ed il Veterinario per le rispettive specifiche competenze.

## **Art. 18**

### **Depositi ed esercizi di vendita d'animali**

È vietato tenere nell'ambito degli abitati depositi ed esercizi di vendita di cani, conigli, polli, uccelli, ed altri animali, anche non destinati all'alimentazione, senza il permesso del Sindaco, il quale può concederlo dopo che l'Ufficiale sanitario ed il Veterinario, nel campo delle rispettive competenze, abbiano riferito che tali esercizi ed industrie e depositi possono funzionare nelle condizioni volute dall'igiene e senza recar danno o molestia agli abitanti delle case vicine.

Condizione principale per la concessione è che i locali siano ben ventilati, con pareti e pavimenti impermeabili, dotati di molta acqua per frequenti lavaggi e d'adatta fognatura e che siano mantenuti costantemente nel miglior stato di manutenzione e di pulizia e che vi siano osservate le disposizioni per la lotta contro le mosche.

È vietato tenere nelle abitazioni cani, gatti, ed altri animali domestici che rechino notevole disturbo al vicinato.

Il Sindaco, per proposta dell'Ufficiale sanitario, può ordinare in qualsiasi momento ai proprietari di detti animali l'allontanamento di questi.

## **Art. 19**

### **Requisiti delle stalle e scuderie**

Le scuderie e le stalle devono normalmente essere isolate dalle abitazioni.

Quelle annesse alle case non devono mai avere comunicazione diretta cogli ambienti abitabili.

Quando le stalle siano situate sotto i locali predetti, debbono avere il solaio costruito in modo da impedire il passaggio dei gas ed altre esalazioni insalubri o moleste.

Le stalle debbono avere un'altezza non inferiore a m.3,5 ed una cubatura di m.30 per ogni capo di bestiame; debbono essere coperte con volta e con altra copertura incombustibile e provviste di grandi finestre per la necessaria aerazione ed illuminazione.

Indipendentemente dal numero delle finestre che le stalle possono avere, il soffitto deve essere attraversato fino oltre il tetto da una o più canne di ventilazione, che arrivino al di sopra delle case vicine, munite di cappa aspirante di conveniente ampiezza.

Le mangiatoie, le rastrelliere, gli abbeveratoi ed il rivestimento delle pareti devono essere fatti con materiale atto ad essere lavato, e all'occorrenza, disinfettato.

Nelle pareti il materiale impermeabile deve elevarsi ad un'altezza non minore di 2 metri.

Al di sopra, le pareti devono essere intonacate a calce ed imbiancate e così pure il soffitto.

I pavimenti devono essere sempre impermeabili, con gli scoli inclinati verso la fogna e raccordati alle pareti e queste fra loro.

I fognoli per l'immissione delle urine nelle fogne devono essere sempre costruiti con materiale impermeabile e muniti all'imbocco di chiusura idraulica.

Nei locali di nuova costruzione le stalle non dovranno avere aperture nella stessa facciata, ove si aprono le finestre delle abitazioni o dormitori, a distanza minima di m. 3 in linea orizzontale.

Le stalle non devono servire per abitazione, specialmente di notte, alle persone, fatta eccezione per un custode, né per un deposito d'attrezzi o d'altri oggetti non necessari al governo del bestiame.

È vietato eseguire nelle stalle lavori di carattere industriale o commerciale, ivi compresi quelli che hanno per scopo la preparazione, la confezione ed il trasporto dei prodotti dell'azienda.

Tanto le stalle, quanto il bestiame devono essere tenuti in stato di massima pulizia ed è vietato tenervi deposito di letame in modo da recare il minimo incomodo possibile al vicinato.

L'area scoperta di soggiorno degli animali, dovrà essere recintata.

## **Art. 20**

### **Letamai e concimaie**

Ogni stalla deve essere dotata di letamaio.

I letamai devono avere la capacità proporzionale a 3-4 metri quadrati per capo adulto ricoverato nelle stalle, ed essere costruiti con fondo e pareti resistenti ed impermeabili e con pozzetto o botticella a tenuta per liquidi.

Le concimaie devono essere normalmente situate a distanze non inferiore a 20 metri dalle abitazioni o dai dormitori e a 50 metri dai pozzi, dalle condutture e dai depositi d'acqua potabile.

Qualora, per difficoltà dell'ubicazione, non sia possibile mantenere la distanza suddetta, l'Ufficio sanitario, d'intesa con l'Ispettorato del lavoro, potrà consentire che la concimaia sia situata anche a distanza minore, tenute presenti le esigenze ambientali.

Non è permesso che i letamai, per mezzo di porte, finestre o d'altre aperture qualsiasi, siano in diretta comunicazione con strade, piazze od altri spazi pubblici, o soggette a servitù di pubblico passaggio o proprietà altrui.

## **Art. 21**

### **Vuotatura dei letamai e delle concimaie**

La vuotatura dei letamai e dei pozzetti per le urine ed il loro trasporto deve farsi di frequente ed il trasporto delle materie contenute va compiuto mediante recipienti impermeabili a perfetta tenuta, chiusi con il relativo coperchio e mantenuti costantemente puliti.

Dovendosi procedere a detta vuotatura in stalle, allevamenti o simili, compresi dentro l'aggregato urbano, il carico ed il trasporto devono effettuarsi nelle ore che decorrono fra la mezzanotte e le otto dal mese d'ottobre a tutto febbraio e dalla mezzanotte alle sei negli altri mesi.

## **Art. 22**

### **Depositi di pollame vivo o morto e allevamenti di piccoli animali**

I depositi di pollame vivo o morto e d'altri piccoli animali a scopo d'industria e di commercio devono essere autorizzati dal Sindaco, dietro domanda scritta dell'interessato e su parere dell'Ufficiale sanitario e del Veterinario per le rispettive competenze; saranno prescritti di volta in volta i mezzi necessari ai fini del trattamento contro le mosche. Gli allevamenti di polli, piccioni, conigli, ecc. possono essere accordati solo se sono situati a non meno di metri 100 dalla periferia,

solamente quando sia accertato che il loro esercizio non pregiudica la salubrità delle abitazione vicine.

I depositi e gli allevamenti d'animali vivi dovranno sempre rispondere ai seguenti requisiti:

a) Le pareti dei pollai e delle colombaie debbono essere levigate, con gli spigoli arrotondati; il pavimento impermeabile, suscettibile di lavaggio, e coperto da uno spesso strato di sabbia che dovrà essere periodicamente rinnovata; i posatoi ed i nidi sospesi e separati dai muri per mezzo d'isolatori atti ad impedire la circolazione dei parassiti;

b) Le conigliere debbono essere provviste di sottofondo di zinco, lamiera o cemento a piano inclinato verso la doccia, la quale condurrà le urine ad un tubo di scarico. La conigliera sarà giornalmente pulita, ed il sottofondo lavato in modo da impedire che si formino esalazioni moleste;

c) Gli ambienti debbono essere provvisti d'ampie aperture comunicanti con l'esterno.

Restano comunque vietati gli allevamenti ed i depositi a qualunque titolo nell'agglomerato urbano o in qualsiasi nucleo di civile abitazioni.

### **Art. 23**

#### **Allevamenti e rimesse di bovini, suini ed ovini**

Non è permesso allevare o tenere bovini, suini od ovini se non negli edifici colonici posti nelle zone agricole del territorio urbano ed a distanza di non meno di metri 100 dalla periferia, per come individuata dalla pianta allegata al vigente regolamento di gestione dei rifiuti, in modo da garantire la pubblica igiene.

Fatte salve le norme previste dall'art. 24 del regolamento di polizia veterinaria D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, il Sindaco rilascerà licenza solo se esistono le condizioni prescritte. La licenza indicherà il numero degli animali che si potranno sistemare nei singoli ambienti.

Il titolare della licenza è responsabile dell'osservanza di tutte le condizioni stabilite.

### **Art. 24**

#### **Pulizia d'animali e veicoli**

È vietato eseguire la pulizia degli animali e loro attrezzi e dei veicoli sul suolo pubblico e nei cortili prospicienti i locali d'abitazione permanente.

### **Art. 25**

#### **Rimesse**

Le rimesse, che non servono soltanto a semplice deposito di vetture e veicoli, ma anche alla pulizia di questi, devono essere provviste di pavimento impermeabile, di zoccoli ugualmente impermeabili e facilmente lavabili, alti almeno metri 2, di scoli per le acque di lavaggio, muniti di sifone a chiusura idraulica.

## CAPO V CASE COLONICHE E LORO ANNESSI

### **Art. 26** **Norme comuni con le altre abitazioni**

Le case coloniche, giacché non sia diversamente disposto nel corso del seguente capo, sono soggette a tutte le norme relative alle comuni case di civile abitazione.

### **Art. 27** **Norme particolari per le case coloniche**

Per i requisiti particolari delle case coloniche si fa richiamo alle apposite disposizioni contenute nel regolamento edilizio.

### **Art. 28** **Stalle**

Le stalle debbono essere indipendenti dalla casa colonica, quando ciò non sia possibile, le stalle stesse non possono comunicare direttamente con gli ambienti d'abitazione, ed avere aperture nella stessa facciata, ove si aprono le finestre delle abitazioni, a distanza minore di 3 metri in linea orizzontale.

Le stalle non devono essere sottoposte ad ambienti abitabili ed, in caso contrario, devono essere costruite in volte o in solaio incombustibile.

Devono avere sempre un'altezza media non inferiore a metri 3,20 e dimensioni tali da assicurare almeno mc. 16 d'aria per ciascun capo di bestiame. Devono, inoltre, essere provviste d'ampie porte e finestre per il rinnovamento dell'aria. I pavimenti e le mangiatoie devono essere impermeabili e le rastrelliere devono essere metalliche o in cemento.

Anche le cunette di scolo delle urine devono essere impermeabili e finire in apposita botticella, collocati fuori della stalla, a tenuta. E' assolutamente vietato l'impiego come lettiera del materiale di pagliericci usati.

Anche i fienili devono essere distaccati dalla casa colonica.

## **Art. 29**

### **Concimaie**

Tutte le stalle rurali adibite a più di due capi adulti devono essere provviste di letamai. Questi devono avere la capacità proporzionata ai capi di bestiame ricoverabili nella stalla; essere costruiti con fondo e pareti resistenti ed impermeabili e con pozzetti a tenuta per i liquidi ed uniformarsi alle prescrizioni del decreto prefettizio di cui all'art. 234 del T.U. delle leggi sanitarie.

## **Art. 30**

### **Distanza delle concimaie, pozzi neri, ecc.**

Le concimaie, i pozzi neri, i pozzetti per le urine ed in genere tutti i depositi di materie di rifiuto devono essere posti lontani dal pozzo, o da qualsiasi altro serbatoio d'acqua potabile, non meno di metri 50.

Una distanza di metri 20 deve osservarsi tra le concimaie e le case d'abitazione, i dormitori.

I mucchi di letame, immondizie e altri concimi limitati ai bisogni di un podere sono tollerati, se si trova in aperta campagna e a non meno di metri 20 da qualsiasi abitazione, pozzi d'acqua potabile, acquedotti, serbatoi e strade.

## **Art. 31**

### **Porcili**

I porcili possono essere costruiti in muratura ed ad una distanza minima di metri 100 dalla periferia dell'abitato; devono avere aperture sufficienti al rinnovamento dell'aria e mangiatoie e pavimenti ben connessi, di materiale impermeabile.

Il pavimento deve essere inoltre inclinato per facilitare lo scolo delle urine nel pozzetto ed unito con le pareti ad angoli arrotondati. Il pozzetto deve essere costruito con tutte le norme prescritte per i pozzi neri (a tenuta).

## **Art. 32**

### **Pollai e conigliere**

I pollai possono essere costruiti in muratura ed ad una distanza minima di metri 100 dalla periferia dell'abitato; devono avere aperture sufficienti al rinnovamento dell'aria e pavimenti e pareti lisce per una perfetta pulizia.

### **Art. 33**

#### **Stalle per cavalli**

Le stalle per cavalli devono essere costruite come per i porcili, ad una distanza minima di metri 100 dalla periferia dell'abitato, con aperture sufficienti al rinnovamento dell'aria e mangiatoie e pavimenti ben connessi, inclinati e di materiale impermeabile per facilitare lo scolo delle urine nel pozzetto, cui deve rispettare le norme prescritte per i pozzi neri.